



# Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

## Diritto internazionale privato

= regole che consentono di individuare la legge applicabile alle fattispecie / ai rapporti che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno

*Es. matrimonio tra cittadini francesi celebrato in Italia; rapporti tra coniugi di diversa nazionalità...*

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Norme di diritto internazionale privato

= **norme di conflitto**

- risolvono conflitti tra leggi (potenzialmente) applicabili a una fattispecie che presenti punti di contatto con diversi Paesi
- individuano la legge applicabile ad una fattispecie transnazionale
  - la legge dell'ordinamento nazionale (in cui opera il giudice)
  - la legge straniera cui la norma di diritto internazionale privato faccia rinvio (= ***tecnica di rinvio\****)

\* = regolamentazione indiretta: rinvio alla norma destinata a regolare il rapporto

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

## Norme di diritto internazionale privato

- Struttura
  - descrivono i fatti che mirano a disciplinare (in astratto, per categorie: es. «rapporti personali tra coniugi»)
  - mettono in evidenza gli aspetti cui il legislatore ha voluto attribuire rilievo ai fini dell'individuazione della legge applicabile (= ***criteri di collegamento\****)

\* una norma può contemplare più criteri di collegamento concorrenti

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Norme di diritto internazionale privato

- **D.i.p. «statale»**

- ogni Stato ha il proprio diritto internazionale privato che
- ha valore esclusivamente in quello Stato

In Italia: l. n. 218/1995

[+

- **D.i.p. «convenzionale»**

- norme adottate in esecuzione di accordi – convenzioni internazionali (v. art. 57 l. 218/1995)

- **D.i.p. «comunitario» o «europeo» (= dell'UE) → v. *infra*]**

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Art. 29 l. 218/1995: **Rapporti personali tra coniugi**

Regolati:

- dalla **legge nazionale comune** dei coniugi
- (in caso di più cittadinanze comuni o di cittadinanze diverse) dalla **legge dello Stato in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata** (con cui sussista, cioè, il collegamento più significativo)

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Art. 30 l. 218/1995: **Rapporti patrimoniali tra coniugi**

Regolati:

- dalla legge applicabile ai rapporti personali (v. *supra*)
  - art. 13, co. 1, l. 218/1995: ipotesi in cui l'ordinamento richiamato dalla norma di d.i.p. rinvia ad un altro ordinamento o indietro, *i.e.* all'ordinamento di provenienza\*
- possibilità per i coniugi di convenire (per iscritto) l'applicazione di una legge diversa
  - art. 13, co. 2, l. 218/1995: quando il diritto straniero richiamato sia individuato sulla base di una scelta fatta dalle parti, il funzionamento del rinvio è inibito (= scelta di diritto materiale)

\* Caso Forgo (in materia successoria...)

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- (segue) Art. 30 l. 218/1995: **Rapporti patrimoniali tra coniugi**

**Tuttavia**, la scelta dei coniugi = limitata, poiché deve ricadere:

- sulla legge dello Stato di cui almeno uno di essi sia cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede

**Attenzione:** l'accordo = valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo sia stato stipulato (*favor validitatis*)

**Inoltre**, il regime patrimoniale regolato dalla legge straniera = opponibile ai terzi solo se:

- ne abbiano avuto conoscenza
- lo abbiano ignorato per loro colpa
- + relativamente ai diritti reali su beni immobili: opponibilità limitata ai casi in cui siano rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Matrimoni omosessuali e unioni civili
  - Art. 32 *bis* l. 218/1995: matrimoni omosessuali celebrati all'estero **da cittadini italiani**: effetti delle u.c. regolate dalla l. 76/2016 (applicazione della l. italiana = l. 76/2016)  
Se matrimonio omosessuale contratto all'estero tra cittadini stranieri: n. d.i.p. in materia di matrimonio
  - Art. 32 *quinquies* l. 218/1995: unione civile (o analogo istituto) costituito all'estero tra **cittadini italiani** dello stesso sesso **residenti in Italia**: effetti dell'u.c. regolata dalla l. 76/2016 (*v. supra*)

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

- Unioni civili

- Art. 32 *ter*, co. 4, l. 218/1995: **rapporti personali e patrimoniali tra uniti civilmente** (quando manchino i presupposti *ex art. 32 quinquies* cit.)

Regolati:

- dalla l. dello Stato davanti alle cui autorità l'unione sia stata costituita (salvo quanto previsto dall'art. 13 l. 218/1995)
- (a ***richiesta*** delle parti, per la soluzione della questione oggetto di causa) dalla l. dello Stato in cui la vita comune sia prevalentemente localizzata

+ possibilità di convenire per iscritto applicazione della l. dello Stato di cui almeno 1 parte sia cittadina o in cui almeno 1 di esse risieda

- applicazione analogica dell'art. 30, co. 2 s. cit. per quanto non espressamente previsto (forma, pubblicità)?

+ applicazione analogica dell'art. 32 *ter*, co. 4, l. 218/1995 alle unioni tra persone di sesso diverso

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

## Contratti di convivenza

- Art. 30 *bis*, l. 218/1995:
  - l. nazionale comune dei contraenti
  - in mancanza: l. del luogo in cui la convivenza sia prevalentemente localizzata (secondo la dottrina: con esclusione del rinvio)

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Sui temi trattati, si veda:

→ Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano e europeo, in Riv. dir. int., 2017, par. 2 (1109-1111), par. 3 (1118-1122), par. 4 (1124-1131), par. 5 (1131-1134)

# I rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato

Art. 14 l. 218/1995: principio *iura novit curia* e diritto straniero

Art. 15 l. 218/1995: interpretazione e applicazione del diritto straniero

= necessaria: doppia qualificazione (1. sulla base della *lex fori*; 2. sulla base della legge individuata dalla norma di d.i.p.)

Es. In Italia: diritto del coniuge superstite ad ottenere parte dei beni del defunto = materia successoria; in altri ordinamenti = rapporti patrimoniali tra coniugi...

Art. 16 l. 218/1995: ordine pubblico (internazionale)

Es. ≠ applicabile una legge straniera che ammetta la poligamia o che consenta lo scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale di un coniuge da parte dell'altro

Art. 17 l. 218/1995: norme di applicazione necessaria (es. art. 116 c.c.)

- devono trovare applicazione in ogni caso
- impediscono a monte l'operatività del rinvio

Art. 18 l. 218/1995: ordinamenti plurilegislativi

# Bibliografia

- Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano e europeo, in Riv. dir. int., 2017, par. 2 (1109-1111), par. 3 (1118-1122), par. 4 (1124-1131), par. 5 (1131-1134), [https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjN7dXto-roAhVU8aYKHRGXctwQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tassinari-damascelli.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAttachment.php%2FL%2FIT%2FD%2F1%25252F7%25252F0%25252FD.4aed60fbf8bb77203159%2FP%2FBLOB%253AID%253D162%2FE%2Fpdf&usg=AOvVaw3eblzZ\\_uNk-3AY94nfbioW](https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjN7dXto-roAhVU8aYKHRGXctwQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tassinari-damascelli.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAttachment.php%2FL%2FIT%2FD%2F1%25252F7%25252F0%25252FD.4aed60fbf8bb77203159%2FP%2FBLOB%253AID%253D162%2FE%2Fpdf&usg=AOvVaw3eblzZ_uNk-3AY94nfbioW)
- Torrente/Schlesinger, §§ 27-32, Conflitti di leggi nello spazio, in Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.